



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 241

Adunanza 12 novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di novembre alle ore 11:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, ~~Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,~~ con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: RICCA, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 5 - 4063

OGGETTO:

L.R. 12/2017, I.P.A.B. Casa di Riposo per i Vecchi, con sede nel Comune di Solero (AL). Trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata 'Case di Riposo di Solero'.

A relazione dell' Assessore CAUCINO:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata, sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo per i Vecchi" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Solero (AL), trae le sue origini dalla fondazione denominata "La

Previdenza Solerina", la quale è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 795 del 23.06.1938, assumendo la denominazione di "Casa di Riposo per i Vecchi".

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n. 57 – 10343 del 18.11.1991, ha per scopo: *" di dare ospitalità e di provvedere al nutrimento di persone autosufficienti anziane o inabili (...)*;

- il Presidente dell'I.P.A.B., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 04.03.2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con cambio di denominazione in "Case di Riposo di Solero", pervenuta a questa Amministrazione in data 20.03.2019 (prot. n.16462 del 20.03.2019), in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 2.199.617,90, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente il Presidente dell'I.P.A.B., in accoglimento di talune segnalazioni formulate dal competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 09.09.2021, pervenuta in data 30.09.2021 con la quale l'organo di amministrazione procedeva a riapprovare lo Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e l'inventario dei beni immobili;

- l'I.P.A.B., esercita attività di assistenza agli anziani per 96 posti letto, di cui 60 posti letto R.S.A. come da relazione di attività agli atti.

La Regione, con nota prot. n. 7538/A1421A del 01/03/2021, ha consultato il Comune di Solero conformemente a quanto dettato dell'art. 8, co. 6, della L.R. 12/2017.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo Statuto proposto è stato valutato dal Settore regionale competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata;

- l'istanza è stata presentata in conformità alle modalità di cui alle DD.G.R. n. 15-6460 e n. 16-6461 entrambe del 09/02/2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 4 e 8 comma 2 della L.R. 12/2017;

- l'inventario dei beni mobili e immobili è stato approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 04.03.2019 e riapprovato con la deliberazione n. 13 del 09.09.2021, entrambe succitate.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;

visto il Decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di trasformare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/2017, l'I.P.A.B. denominata "Casa di Riposo per i Vecchi" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Case di Riposo di Solero" con sede nel Comune di Solero (AL), sulla base dello statuto proposto, composto di n.18 articoli, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 12 novembre 2021.

cr/ 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“CASE DI RIPOSO DI SOLERO”

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “Case di Riposo di Solero” è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda trae le sue origini dalla volontà dei Soci della Società Mutua Incendi di Solero che, in assemblea presieduta dal Notaio Guasta Dott. Angelo, con atto deliberativo del 09.06.1935, approvato dal Tribunale e depositato presso il Notaio Odetti con verbale del 12 settembre 1935, costituisce la Fondazione denominata “La Previdenza Solerina”; successivamente, su domanda del Presidente della cessata Congregazione di Carità di Solero, la Fondazione “La Previdenza Solerina”, con Regio Decreto n. 795 del 23 giugno 1938, è eretta in Ente Morale assumendo la denominazione di “Casa di Riposo per i Vecchi”.

Ha sede legale nel Comune di Solero.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2

Scopi

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona:

1. si propone il perseguimento di azioni nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

2. si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti di qualunque condizione e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie contagiose);
3. si propone di fornire servizi anche a persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza parziale o totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte;
4. indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti nativi, residenti; in assenza delle suddette condizioni, potranno essere valutati analoghi trattamenti a favore di soggetti originari di Solero, che abbiano intrattenuto rapporti stretti con il paese di origine
5. valorizza l'apporto del volontariato;
6. può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista di possibili gestioni associate di servizi e presidi;
7. provvede all'allestimento di presidi a carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, e, in genere, di ogni struttura utile o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
8. organizza ed eroga servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie di accoglienza residenziale, diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.
9. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:

- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari (patrimonio disponibile);

Il patrimonio come sopra definito potrà essere integrato da beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, da contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare lo stesso per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art.5
Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- le rette corrisposte dagli utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL, dei Comuni e degli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II
Amministrazione dell'Azienda
Art. 6
Organi dell'Azienda

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

Art. 7
Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, così individuati:

- il Parroco pro-tempore di Solero, con la funzione di Vice-Presidente;
- n. 4 membri elettivi nominati dall'Amministrazione Comunale di Solero.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e per non più di due mandati consecutivi; essi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non verranno legalmente surrogati. Entro i due mesi precedenti la scadenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà disporre perchè avvenga a tempo la rinnovazione del Consiglio. Se nel quinquennio si rendesse vacante il posto di qualche amministratore, si provvederà alla surroga mediante richiesta all'Amministrazione Comunale. Il surrogante resterà in carica sino allo scadere del Consiglio di Amministrazione di cui è stato chiamato a far parte.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Parroco pro-tempore può avvalersi della facoltà di conferire delega permanente ad altro soggetto; in questo caso il sostituto sarà nominato dall'Amministrazione Comunale, che lo sceglierà all'interno di una rosa di almeno tre nominativi proposti dal Parroco stesso. Il delegato così nominato non ricoprirà la carica di Vice-Presidente: in questo caso il Consiglio di Amministrazione provvederà anche alla nomina, a maggioranza, del Vice-Presidente al proprio interno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente, o, in difetto, il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni tre mesi ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del direttore e dell'Organo di revisione;

- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;

- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Art.13 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione, dove verranno anche definiti i criteri di nomina. Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

L'ammontare effettivo dei compensi di ciascun Direttore dovrà essere definito tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della normativa vigente.

Capo IV Revisione dei Conti Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, costituito da un numero di componenti non superiore a tre, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'Amministrazione su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

Capo V

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 16

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 17

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo VI

Disposizione Finale

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

